

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DELL'UNIONE DELLE CURIE SARDE

.1 - Soggetti obbligati

Avvocati iscritti all'Albo e praticanti dalla data di abilitazione al patrocinio.

.2 - Decorrenza dell'obbligo

Per gli avvocati iscritti all'Albo l'obbligo decorre dal 1° gennaio successivo a quello di iscrizione all'albo.

Per i praticanti abilitati al patrocinio l'obbligo decorre dal 1° gennaio successivo a quello di conseguimento dell'abilitazione.

Per tutti resta ferma la possibilità di chiedere l'attribuzione dei crediti relativi alla partecipazione ad eventi svoltisi dalla data di iscrizione all'Albo o di conseguimento del patrocinio.

Per l'adempimento dell'obbligo formativo per l'anno 2008 possono essere accreditati eventi svoltisi anche dal settembre al dicembre dell'anno 2007. L'iscritto che ne faccia richiesta deve fornire il programma completo dell'evento e l'attestato di partecipazione dal quale risultino le ore di effettiva presenza.

.3 - Periodo di valutazione

Il periodo di valutazione ha durata triennale.

.4 - Unità di misura e attribuzione dei crediti

L'unità di misura è il credito formativo. La partecipazione agli eventi formativi può attribuire non più di n.1 credito per ogni ora, o frazione di ora superiore a quaranta minuti, di partecipazione con il limite massimo di n.24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.

.5 - Crediti formativi da conseguire nel triennio

Almeno 90, di cui, almeno 15, devono derivare da attività e da eventi formativi in materia di ordinamento professionale, previdenza e deontologia. Ogni anno devono essere conseguiti obbligatoriamente non meno di 20 crediti.

.6 - Disciplina transitoria del primo periodo di valutazione ed esoneri

I crediti da conseguire sono almeno 50 - dei quali almeno 6 nel triennio in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia - con un minimo di 9 crediti nel primo anno, di 12 crediti nel secondo anno e di 18 crediti nel terzo. Per chi abbia compiuto entro il 1° settembre 2007 o abbia compiuto entro il 1° settembre 2008 il 40° anno di iscrizione all'Albo, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a 20 per il primo triennio.

.7 - Esoneri e riduzione dei crediti da conseguire

Esoneri: sono esonerati dagli obblighi formativi relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima, seconda e terza fascia;

Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:

.- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla maternità o paternità in presenza di figli minori;

.- grave malattia o infortunio o altre condizioni personali;

interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero,

.- altre ipotesi indicate dal Consiglio Nazionale Forense.

Può essere dispensato, in tutto o in parte, l'iscritto che abbia superato i 40 anni di iscrizione all'albo e ne faccia specifica richiesta.

.8 - Eventi formativi

Integrato l'assolvimento all'obbligo di formazione professionale continua, la partecipazione effettiva ed adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati:

- a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, accreditati preventivamente o successivamente dietro richiesta degli interessati

- b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal CNF o dai Consigli dell'ordine o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale certificati e riconosciuti dal Consiglio dell'Ordine

integra, altresì assolvimento dell'obbligo formativo con attribuzione dei relativi crediti anche:

- a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali, **fino a 12 crediti;**
- b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici **fino a 12 crediti;**
- c) contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati, **fino a 24 crediti;**
- d)** partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di avvocato, per tutta la durata dell'esame, **fino a 24 crediti;**
- e) compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute dal CNF o dai CDO competenti e semprechè la relazione dell'attività sia messa a disposizione del CdO per la divulgazione a tutti gli iscritti, **fino a 12 crediti annuali;**
- f) partecipazione, in qualità di componente, al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa Forense, ai Consigli dell'Ordine

.9 - Regole per l'organizzazione degli eventi da parte dei Consigli dell'Ordine

. a) costi di organizzazione - il principio è quello del massimo contenimento dei costi di organizzazione;

.b) costi di partecipazione - l'onere a carico degli iscritti sarà pari alla copertura dei costi di organizzazione, con un minimo di € 10,00 per ogni mezza giornata di evento;

.c) numero di partecipanti ammessi ad ogni evento - è esclusa l'applicazione del numero chiuso. Saranno ammessi per ogni evento un numero

di partecipanti pari a quello consentito dalla struttura di volta in volta reperita per l'evento.

.d) Criteri di scelta dei relatori -

.1) Relatori provenienti dall'Avvocatura: devono avere un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno 12 anni ovvero con minore anzianità purchè vantino una comprovata esperienza nella materia oggetto dell'evento o, comunque, del proprio intervento;

.2) Relatori provenienti dalla Magistratura: magistrati togati con anzianità non inferiore a quella di consigliere di Corte d'Appello ovvero con minore anzianità purchè vantino una comprovata esperienza nella materia oggetto dell'evento o, comunque, del proprio intervento. Magistrati onorari purchè iscritti all'Albo degli Avvocati;

.3) Relatori provenienti dall'Università – Docenti di 1°, 2° e 3° fascia e Dottori di ricerca che vantino una comprovata esperienza nella materia oggetto dell'evento o, comunque, del proprio intervento;

.4) Altri relatori – dovranno avere una competenza nella materia maturata attraverso studi particolari o incarichi presso enti pubblici o organismi privati.

. 10 – Regole per l'accreditamento di eventi organizzati da altri soggetti

I promotori dovranno farsi carico dell'organizzazione degli eventi cui i CdO potranno partecipare

I costi di organizzazione e di partecipazione nonché il numero dei partecipanti ad ogni evento, saranno liberamente determinati dagli organizzatori.

I Consigli in sede di accreditamento si avvarranno dei medesimi requisiti di cui all'art.9 lett.d) nn. 1, 2, 3 e 4.

.11 - Adempimenti degli iscritti

Per gli eventi organizzati dal Consiglio dell'ordine di appartenenza o dagli altri consigli dell'ordine della Sardegna non sarà necessario predisporre e consegnare la sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell'anno precedente. I relativi dati saranno infatti già in possesso del Consiglio o per averli acquisiti direttamente o per averli ricevuti dagli altri Consigli.

Gli iscritti dovranno invece certificare la partecipazione ad eventi svoltisi al di fuori dell'ambito distrettuale dei quali potranno chiedere il riconoscimento dei

crediti conseguiti, anche dopo lo svolgimento, sempre che possano dimostrare l'effettiva partecipazione agli stessi.

Ogni consiglio predisporrà, con modalità manuali o informatizzate, una scheda personale per ciascun iscritto dove registrerà gli eventi ai quali lo stesso ha partecipato e i relativi crediti conseguiti.

.12 - Inosservanza dell'obbligo formativo e sanzioni

Il mancato adempimento all'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito costituiranno illecito disciplinare e comporteranno l'apertura d'ufficio di un procedimento disciplinare. All'incoltato potrà essere irrogata la sanzione prevista dall'art.40 del RDL 27.11.1933 n.1578 (dall'avvertimento fino alla cancellazione dall'Albo a seconda della gravità dell'infrazione commessa).

.13 - Informazione a terzi sull'attività prevalente e relativa disciplina transitoria

L'iscritto che, dando con qualunque modalità consentita, informazione a terzi, sulla propria attività professionale ex 17 bis punto 8 del Codice deontologico forense ("i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente") dovrà aver conseguito nel periodo di valutazione che precede l'informazione, non meno di 30 crediti formativi nell'ambito di esercizio dell'attività professionale che intende indicare.

Per il primo periodo di valutazione è consentita l'informazione a terzi se, nei 12 mesi che precedono l'informazione sono stati conseguiti non meno di 10 crediti nell'ambito professionale cui l'informazione si riferisce. Tale norma si applica dal 1° settembre 2008

.14 - Commissione e Programma formativo delle Curie Sarde -

I CdO si impegnano, a mezzo della Commissione per la Formazione Professionale Continua, a predisporre un programma unico regionale nel quale confluiranno i programmi predisposti dai singoli CdO.